



OGGETTO: Affidamento diretto al di fuori del MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del d.lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico Spectrum Mobile Health Inc. (società che svolge attività come Firstline Clinical), avente ad oggetto il servizio della durata biennale di diffusione tramite App per dispositivi mobili di linee guida selezionate ad alta priorità in Italia sulla base del WHO EML AWaRe Book e di linee guida AIFA-OPERA per la terapia mirata di infezioni da Gram neg MDR - CIG 950283752B – CUI S97345810580202200020 (Mod. 232_01 ID n. 176586693 del 29/11/2022 - Mod. 232_02 n. 144/2022, prot. n. 0138174-30/11/2022-AIFA-AIFA_UCB-P).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (in appresso per brevità anche "l'Agenzia" o "AIFA");

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del sopra citato Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visto altresì l'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 44 del 13 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di revisione del budget economico 2022;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio AIFA, il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023” all'interno del quale sono state previste iniziative di comunicazione divulgativa alla voce “Campagne di comunicazione” di cui al CUI S97345810580202200020;

Visto il Modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, ID n. 176586693 del 29/11/2022, con il quale è stato richiesto, su indicazione del Direttore Generale, di procedere mediante affidamento diretto alla sottoscrizione con l’Operatore economico canadese Spectrum Mobile Health Inc. (società che svolge attività come Firstline Clinical) di un contratto avente ad oggetto il servizio della durata biennale di diffusione tramite App per dispositivi mobili di linee guida selezionate ad alta priorità in Italia sulla base del WHO EML AWaRe Book e di linee guida AIFA-OPERA per la terapia mirata di infezioni da Gram neg MDR, per una durata di 24 mesi e per un importo complessivo di euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre imposte e tasse di legge;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 144/2022 rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 30/11/2022, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto”*;

Visto l’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente del Settore ICT nel predetto modulo e precisamente che *“dal punto informatico nulla osta da parte dello scrivente”*;

Vista la relazione (All. 2) a firma del Direttore generale di AIFA, prot. n. 0137675-29/11/2022-AIFA-AIFA-P, allegata al suddetto Modulo di richiesta acquisti ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in argomento e le ragioni che hanno portato all’individuazione del fornitore Spectrum Mobile Health Inc.;

Preso atto di quanto ivi indicato ed in particolare che l'“Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta licenziando un handbook sull'utilizzo appropriato degli antibiotici (WHO EML AWaRe Book) con l'intento di contrastare il fenomeno dell'antibiotico resistenza su scala globale. L'AIFA ha recepito questa iniziativa istituendo un gruppo di lavoro dedicato per veicolare le informazioni contenute nel documento dell'OMS al personale sanitario italiano con una apposita calibrazione dei contenuti al contesto epidemiologico e regolatorio esistente nel nostro paese. Nel contesto più ampio di divulgazione relativa al fenomeno dell'AMR, AIFA ha adattato al contesto italiano le linee guida contenute nell'EML AWaRe Book dell'OMS, selezionando 10 patologie più frequenti destinate ai pediatri e ai medici di medicina generale, insieme alle linee guida del gruppo di lavoro AIFA-OPERA per la terapia mirata di infezioni da batteri Gram-negativi multifarmaco-resistenti (MDR). Al fine di facilitare la consultazione delle linee guida OMS in tempo reale da parte dei medici prescrittori, l'azienda canadese Firstline ha sviluppato per il progetto WHO EML AWaRe Book (Allegato 2) una specifica APP per dispositivi mobili disponibile, al momento, solo in lingua Inglese. Dopo diversi approfondimenti interni, è stato evidenziato da più parti come l'APP possa costituire un valido strumento di ausilio per lo svolgimento della pratica clinica quotidiana dei medici di Medicina Generale, dei pediatri di libera scelta ma anche dei medici ospedalieri, perché permette in tempi molto brevi di adottare un processo decisionale sulla prescrizione o meno dell'antibiotico più appropriato rispetto alla condizione del paziente.”;

Preso atto di quanto altresì ivi indicato ed in particolare che “in considerazione dell'importanza della tematica, il Consiglio di Amministrazione di AIFA con l'approvazione del Budget 2023 nella seduta del 31 ottobre u.s. ha previsto la destinazione di appositi fondi da utilizzare in campagne informative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza”;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, la Direzione generale ha ritenuto che la divulgazione istituzionale tramite il fornitore Spectrum Mobile Health Inc. e lo strumento di una APP, opportunamente adeguata al contesto italiano, possa consentire all'Agenzia di dare avvio, in tempi rapidi, al progetto di adozione delle linee guida presso gli operatori del SSN e di calibrare, successivamente, le raccomandazioni dell'OMS attraverso il lavoro degli specialisti di AIFA e dei gruppi scientifici a supporto;

Vista l'offerta del 14/11/2022, presentata in merito dall'operatore economico Spectrum Mobile Health Inc., per un importo complessivo pari a euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre imposte e tasse di legge, allegata alla predetta Relazione del Direttore generale e la nota del 14/11/2022, anch'essa allegata alla predetta Relazione del Direttore generale, con la quale l'OE Spectrum Mobile Health Inc. ha precisato, altresì, di essere produttore e fornitore esclusivo della APP per dispositivi mobili da utilizzare ai fini della campagna divulgativa di interesse di AIFA;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico Spectrum Mobile Health Inc., del Direttore Generale e del RUP dell'acquisto in parola (All. 3 e 4);

Appurato che trattasi di OE “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, in quanto già fornitori di analogo servizio per l'OMS con positiva valutazione;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare il paragrafo 3.7 secondo cui "Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull’obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

Considerato che il principio di rotazione si intende rispettato posto che detto OE non è stato in passato fornitore di AIFA;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

Visto il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;*

Visto altresì il comma 516 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”;*

Preso atto che è necessario procedere all'acquisto in parola al di fuori del MePA, in quanto trattasi di operatore economico straniero, non presente né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) né tramite apposita Convenzione Consip;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie tale garanzia non è necessaria anche alla luce del buon esito dei servizi resi da detto OE nei confronti dell'OMS;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento)

1. È autorizzato l'affidamento diretto al di fuori del MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del d.lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico Spectrum Mobile Health Inc., società che opera come Firstline Clinical, con sede principale in 321 Water Street, Suite 501, Vancouver, BC, V6B 1B8, Canada, numero di registrazione GST canadese 795393297 RT0001 (equivalente IVA)
2. E' autorizzata altresì la sottoscrizione del relativo contratto avente ad oggetto il servizio, di durata biennale, di diffusione tramite App per dispositivi mobili di linee guida selezionate ad alta priorità in Italia sulla base del WHO EML AWaRe Book e di linee guida AIFA-OPERA per la terapia mirata di infezioni da Gram neg MDR - CIG 950283752B.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre imposte e tasse di legge graverà *pro-quota* sui budget degli anni 2022-2023-2024 secondo le classificazioni conto bilancio riportate nel modulo di verifica contabile allegato.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Spectrum Mobile Health Inc..

Art. 3

(comunicazioni)

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), della presente Determina di autorizzazione verrà data comunicazione all'ANAC e all'AGID.

Art. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 21/10/2022

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

f.to digitalmente

Antonino Laganà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 30/11/2022 n. 144/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione del Direttore Generale del 29/11/2022;
3. N. 2 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 21/12/2022